



Decreto Dirigenziale n. 198 del 25/10/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL "PROGRAMMA DI INTERVENTO E GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA FAUNISTICO VENATORIA ZONA ADDESTRAMENTO CANI CON SPARO - ZAC MAZZEO - NEL COMUNE DI CALITRI (AV)" PROPOSTO DALL' IMPRESA AGRICOLA DI MAZZEO LORENZO - CUP 6961.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 70597 in data 31.01.2014 contrassegnata con CUP

6961, l'Impresa Agricola di Mazzeo Lorenzo con sede legale in Pescopagano (PZ) Via Sciamarra, snc ha presentato istanza di avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al "Programma di intervento e gestione per la realizzazione di una struttura faunistico venatoria Zona addestramento cani con sparo - ZAC Mazzeo – nel Comune di Calitri (AV)";

- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dott.ssa Gemma D'Aniello, Dott.ssa Lucilla Fusco e dall'Arch. Gabriele Cozzolino, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 105369 del 13.02.2014, l'Impresa Agricola di Mazzeo Lorenzo ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. regionale n. 231918 del 02.04.2014;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 04.11.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di assoggettarlo alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata (per il quale è necessaria rimodulazione in funzione della normativa vigente) per le seguenti motivazioni:
 - ✓ In relazione al Piano per la ZAC si legge che la struttura sarà realizzata sul territorio di 3 particelle interessate dal bosco misto; non risulta dichiarato in elaborato che l'area sia di scarso valore faunistico così come indicato nel documento approvato con Delibera di Giunta Regionale numero 787 del 21/12/2012 "Approvazione del piano Faunistico Venatorio Regionale per il periodo 2013-2022". Si precisa che con la stessa delibera è stato approvato il documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali (allegato 2 di cui forma parte integrante e sostanziale);
 - ✓ Nel documento "Sintesi dei piani faunistico venatori provinciali e verifica della compatibilità con le linee guida" si evince che:
 - nel PFV della provincia di Avellino non sono state indicate aree idonee per la istituzione delle strutture ZAC e per quanto riguarda le strutture proposte nel vigente PFV di Avellino non è indicato se si tratta di ZAC con o senza abbattimento di fauna; ciò rende impossibile l'analisi delle interferenze dovute agli impatti cumulativi.
 - non è possibile ubicare una ZAC con sparo-selvaggina in un sito Natura 2000.
 - Nelle ZAC con sparo è consentito l'abbattimento esclusivo di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili: il CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2014-2015 prevede che, in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione e a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, sono SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE la coturnice (*Alectoris graeca*), il cervo (*Cervus elaphus*), il daino (*Dama dama*), il capriolo (*Capreolus capreolus*), la moretta (*Aythya fuligula*). E' vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se tale attività è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012 e s.m.i. Se ne deduce che la coturnice e il cervo non risultano specie cacciabili e pertanto non allevabili e non possono essere inserite nella ZAC che invece intende investire e programmare attività utilizzando fagiani, starne, coturnici e quaglie, cinghiali, lepri e qualche esemplare di cervo di cui si propone l'allevamento in maniera sperimentale.
- b. che l'esito della Commissione del 04.11.2014, così come sopra riportato, è stato comunicato - ai sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90 - all'Impresa Agricola di Mazzeo Lorenzo con nota prot. reg. n. 786975 del 21.11.2014;
- c. che l'Impresa Agricola di Mazzeo Lorenzo ha presentato, con nota prot. reg. n. 18581 del 13.01.2015

osservazioni al sopra riportato parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. del 04.11.2014;

- d. che, alla luce delle summenzionate osservazioni, il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 25.03.2015, ha deciso di confermare il parere già espresso nella seduta del 04.11.2014 e, quindi, di sottoporre lo stesso a Valutazione d'Incidenza Appropriata, le osservazioni al parere acquisite con prot. reg. n. 18581 del 13.01.2015 in riscontro del Parere espresso nella seduta del 4 novembre 2014 dalla Commissione VIA VAS VI, non forniscono ulteriori elementi utili per esprimere una proposta di parere di esclusione dell'istanza dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata. Permangono, infatti, indeterminatezze di natura tecnica; incertezze sugli obiettivi principali connessi all'istituzione della ZAC; non sono state chiarite le incoerenze con gli strumenti di pianificazione di settore e con la normativa vigente. alla luce delle motivazioni espresse.

Controdeduzioni:

***a)** Le motivazioni addotte dalla Commissione VIA per il rimando alla Valutazione di Incidenza Appropriata, ci appaiono, sostanzialmente, non riferibili ad effetti di incidenza ambientali intrinsecamente legati all'attività in progetto, ma sembrano tutte riconducibili ad una sostanziale carenza legislativa regionale che poco e mal contempla nei suoi diversi asserti normativi la realizzazione di strutture faunistico-venatorie del tipo in richiesta.*

***b)** Per quanto riguarda la presunta mancanza della dichiarazione in elaborato che l'area di ubicazione della struttura faunistica - venatoria sia di scarso interesse ambientale, si fa osservare che tutta la relazione di screening è impostata sulla valutazione dell'area come marginale alla struttura "naturalistica" principale del bosco di Castiglione. Ed inoltre in relazione si evidenzia come storicamente, l'area sia stata sempre oggetto di presenza di strutture faunistico-venatorie già dal lontano 1600. Pertanto si ribadisce che i fondi di attuazione della struttura faunistica sono residuali, quindi di scarso valore, sia rispetto alla struttura vegetazionale dell'area boschiva principale, sia rispetto alla presenza di specie animali faunisticamente rilevanti. Tutto ciò come ampiamente argomentato sia nella relazione dell'attività, che nella specifica relazione di screening e nelle tavole a loro allegate.*

***c)** la nota in oggetto richiama in modo alquanto farraginoso alcuni riferimenti normativi. E' opportuno evidenziare, dunque, che lo strumento amministrativamente attuativo per la richiesta di instaurazione della struttura faunistica proposta, è il Piano faunistico Venatorio Regionale - in sigla PFVR - nella totalità dei suoi articoli e sviluppi cartografici. Altri documenti di indirizzo del PFVR (come quelli richiamati nelle vostra nota) restano tali se non recepiti all'interno dello stesso Piano regionale, e i contenuti di tali documenti non recepiti, non possono in alcun modo diventare oggetto di obiezioni al richiedente.*

***d)** alcune chiare e peraltro condivisibili lacune del Piano Faunistico Venatorio Provinciale - in sigla PFVP - della provincia di Avellino, come la mancata individuazione di aree di reperimento idonee all'ubicazione di strutture faunistiche, analoghe a quella presentata, non possono essere certo elementi di discriminazione dell'attività proposta. La carenza pianificatoria provinciale non può essere elemento penalizzante l'iniziativa privata, che nel caso si rende attore e propositore di un'attività comunque produttiva.*

***e)** nella vostra nota, infine, viene anche impropriamente rilevato che all'interno della ZAC debba potersi abbattere solo selvaggina di allevamento di specie cacciabili. Tale rilievo discende da una mancanza di chiara lettura del progetto proposto, difatti lo stesso affianca alla struttura faunistico - venatoria della ZAC, per la quale si produrrà, stesso in loco, selvaggina cacciabile (ai sensi della LN157/92 e LR26/2012), anche una struttura faunistica sperimentale di acclimatamento e riproduzione naturale di fauna pressoché estintasi sul territorio circostante, tale fauna non sarà in alcun modo introdotta/utilizzata nella ZAC."*

Osservazioni del Gruppo Istruttore:

In merito alla premessa alle controdeduzioni (**punto a**) si ribadisce che le criticità insite nella tipologia di intervento oggetto di valutazione e le informazioni contenute nella Relazione di Incidenza e negli altri allegati non escludono con certezza potenziali interferenze negative sul Sito Natura 2000 **"Bosco di Zampaglione"** (identificato dal numero di codice SIC IT8040005) interessato dall'intervento; pertanto si precisa che come scientemente espresso al comma 3 dell'art.5 del

Regolamento n.1/2010 (Emanazione del regolamento - Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza) *"E' fatta salva la facoltà dell'Autorità preposta all'approvazione del progetto o all'autorizzazione dell'intervento di richiedere l'espletamento della procedura di Valutazione (Valutazione Appropriata) nei casi in cui non si abbia la **certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa.**"*

Con riferimento al **punto b)** si evidenzia che come risulta dalla consultazione del Sistema WEB GIS difesa suolo l'area di intervento ricade nel sito Natura 2000 SIC **"Bosco di Zampaglione"** (identificato dal numero di codice SIC IT8040005); la designazione come sito di importanza comunitaria **implica** la presenza al suo interno di habitat e specie di importanza comunitaria.

Si evidenzia, inoltre, che in Relazione di Incidenza a pag. 18 e 19 sono riportate due tabelle riassuntive che descrivono le caratteristiche vegetali dell'area di intervento, che non fanno intendere assolutamente lo scarso valore naturalistico della stessa. Infatti, nella prima tabella sono riportate le unità catastali, nella seconda è riportata la zonizzazione secondo la classificazione Corine Land Cover (CLC 2009) :

Le unità catastali interessate dal progetto sono:

CATASTO TERRENI COMUNE DI CALITRI (AVELLINO)			
FOGLIO	PARTICELLA	ESTENSIONE (HA)	COLTURA CATASTALE
29	5	11,70	SEMINATIVO
		40,37	BOSCO MISTO
29	19	46,35	BOSCO MISTO
29	120	13,02	BOSCO MISTO
AREE TOTALI		110,43	
AREE UTILIZZATE (*)		93,00	

(*) la particella 5 non è totalmente inserita nella ZAC, poiché parte della sua area seminativa verrà lasciata esterna alla struttura faunistica, vedasi tavola inquadramento catastale.

Rispetto alla zonizzazione del CLC2000 l'area della ZAC ricade nelle seguenti categorie:

Zona	Codice	Superficie [ha]	Percentuale
Superfici agricole - Seminativi - Seminativi in aree non irrigue	2.1.1	9,07	9,06
Territori boscati e ambienti semi-naturali - Zone Boscate - Boschi di latifoglie	3.1.1	51,03	51,02
Territori boscati e ambienti semi-naturali - Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea - Aree a pascolo naturale e praterie	3.2.1	13,48	13,47
Territori boscati e ambienti semi-naturali - Zone aperte con vegetazione ruda o assente - Aree percorse da incendi	3.3.4	26,45	26,45
		100,02	100,00

Inoltre per quanto espressamente detto sulle riserve di caccia, si rappresenta che storiche e prestigiose riserve di caccia hanno descrizioni ambientali caratterizzate da aree boscate di alto valore naturalistico, e rappresentate da una notevole diversità faunistica e pertanto l'assunto che l'area sia stata sempre oggetto di presenza di strutture faunistico-venatorie già dal lontano 1600, non esclude che l'area sia di alto valore naturalistico.

Con riferimento al **punto c)** si precisa che i riferimenti normativi riportati sono precisi emendamenti approvati e considerati parte integrante del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Per completezza si riportano nuovamente di seguito:

"Deliberazione giunta regionale n. del 787 21/12/2012:

Oggetto: Approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023
(.....omissis)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di approvare il documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali (allegato in copia al presente provvedimento – allegato 2 – di cui forma parte integrante e sostanziale), come disposto dall'articolo 10, comma 1, della L. R. 9.8.2012, n.26;
2. di approvare il documento recante "Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania 2013/2023" (allegato in copia al presente provvedimento – allegato 3 – di cui forma parte integrante e sostanziale), unito alla relativa cartografia (non allegata in procedura per motivi tecnici –in quanto di dimensione eccessiva-, firmata digitalmente, salvata su opportuno supporto informatico e depositata presso la Segreteria di Giunta), come previsto dall'articolo 10, comma 5 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26, integrato con le informazioni richiamate in narrativa.(...omissis)"

Con riferimento al **punto d)** si prende atto di quanto dichiarato e non ci sono considerazioni in merito, in quanto le lacune del PFVP non forniscono elementi utili alla rivisitazione del parere espresso in Commissione che si ribadisce è una richiesta di approfondimento delle potenziali interferenze e che si ritiene possa essere affrontato solo attraverso una procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata.

Con riferimento al **punto e)** si ribadisce che devono essere tenute in debito conto le disposizioni contenute nel **Calendario per l'annata venatoria 2014-2015** risultano tra le specie protette temporaneamente a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: **coturnice** (*Alectoris graeca*), **cervo** (*Cervus elaphus*), daino (*Dama*

dama), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, **anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012 e s.m.i.** Nel piano ZAC si legge che la selvaggina su cui si intende investire e programmare attività sarà: fagiani, starni, **coturnici** e quaglie, cinghiale, lepre e qualche esemplare di **cervo** di cui si propone l'allevamento in maniera sperimentale. Si rileva che la coturnice e il cervo non risultando specie cacciabili non possono essere inserite nella ZAC.

Si è ritenuto, pertanto, necessario richiedere un approfondimento sull'opportunità di inserire specie animali per fini diversi da quelli per i quali si è richiesto un parere di screening di Valutazione di Incidenza. Il proponente dovrà perciò dettagliare quali sono gli obiettivi che si propone inserendo specie non cacciabili e le modalità di gestione e allevamento delle stesse (ferma restando la necessità di acquisire i dovuti pareri) nonché dovrà dimostrare (facendo riferimento, tra l'altro, ai dati scientifici in letteratura e alle ricerche in corso in merito alla situazione delle popolazioni di coturnice e cervo in Campania) la compatibilità con il territorio e la fauna presenti nell'area di intervento in quanto trattasi di specie attualmente estinte in zona.

- e. che l'Impresa Agricola di Mazzeo Lorenzo ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 16/04/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nelle sedute del 04.11.2014 e del 25.03.2015, il "Programma di intervento e gestione per la realizzazione di una struttura faunistico venatoria Zona addestramento cani con sparo - ZAC Mazzeo – nel Comune di Calitri (AV)" proposto dall'Impresa Agricola di Mazzeo Lorenzo con sede legale in Pescopagano (PZ) Via Sciamarra, snc, le osservazioni al parere acquisite con prot. reg. n. 18581 del 13.01.2015 in riscontro del Parere espresso nella seduta del 4 novembre 2014 dalla Commissione VIA VAS VI, non forniscono ulteriori elementi utili per esprimere una proposta di parere di esclusione dell'istanza dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata. Permangono, infatti, indeterminatezze di natura tecnica; incertezze sugli obiettivi

principali connessi all'istituzione della ZAC; non sono state chiarite le incoerenze con gli strumenti di pianificazione di settore e con la normativa vigente. alla luce delle motivazioni espresse.

Controdeduzioni:

"a) Le motivazioni addotte dalla Commissione VIA per il rimando alla Valutazione di Incidenza Appropriata, ci appaiono, sostanzialmente, non riferibili ad effetti di incidenza ambientali intrinsecamente legati all'attività in progetto, ma sembrano tutte riconducibili ad una sostanziale carenza legislativa regionale che poco e mal contempla nei suoi diversi asserti normativi la realizzazione di strutture faunistico-venatorie del tipo in richiesta.

b) Per quanto riguarda la presunta mancanza della dichiarazione in elaborato che l'area di ubicazione della struttura faunistica - venatoria sia di scarso interesse ambientale, si fa osservare che tutta la relazione di screening è impostata sulla valutazione dell'area come marginale alla struttura "naturalistica" principale del bosco di Castiglione. Ed inoltre in relazione si evidenzia come storicamente, l'area sia stata sempre oggetto di presenza di strutture faunistico-venatorie già dal lontano 1600. Pertanto si ribadisce che i fondi di attuazione della struttura faunistica sono residuali, quindi di scarso valore, sia rispetto alla struttura vegetazionale dell'area boschiva principale, sia rispetto alla presenza di specie animali faunisticamente rilevanti. Tutto ciò come ampiamente argomentato sia nella relazione dell'attività, che nella specifica relazione di screening e nelle tavole a loro allegate.

c) la nota in oggetto richiama in modo alquanto farraginoso alcuni riferimenti normativi. E' opportuno evidenziare, dunque, che lo strumento amministrativamente attuativo per la richiesta di instaurazione della struttura faunistica proposta, è il Piano faunistico Venatorio Regionale - in sigla PFVR - nella totalità dei suoi articoli e sviluppi cartografici. Altri documenti di indirizzo del PFVR (come quelli richiamati nelle vostra nota) restano tali se non recepiti all'interno dello stesso Piano regionale, e i contenuti di tali documenti non recepiti, non possono in alcun modo diventare oggetto di obiezioni al richiedente.

d) alcune chiare e peraltro condivisibili lacune del Piano Faunistico Venatorio Provinciale - in sigla PFVP - della provincia di Avellino, come la mancata individuazione di aree di reperimento idonee all'ubicazione di strutture faunistiche, analoghe a quella presentata, non possono essere certo elementi di discriminazione dell'attività proposta. La carenza pianificatoria provinciale non può essere elemento penalizzante l'iniziativa privata, che nel caso si rende attore e propositore di un'attività comunque produttiva.

e) nella vostra nota, infine, viene anche impropriamente rilevato che all'interno della ZAC debba potersi abbattere solo selvaggina di allevamento di specie cacciabili. Tale rilievo discende da una mancanza di chiara lettura del progetto proposto, difatti lo stesso affianca alla struttura faunistico - venatoria della ZAC, per la quale si produrrà, stesso in loco, selvaggina cacciabile (ai sensi della LN157/92 e LR26/2012), anche una struttura faunistica sperimentale di acclimatamento e riproduzione naturale di fauna pressoché estintasi sul territorio circostante, tale fauna non sarà in alcun modo introdotta/utilizzata nella ZAC."

Osservazioni del Gruppo Istruttore:

In merito alla premessa alle controdeduzioni (**punto a**) si ribadisce che le criticità insite nella tipologia di intervento oggetto di valutazione e le informazioni contenute nella Relazione di Incidenza e negli altri allegati non escludono con certezza potenziali interferenze negative sul Sito Natura 2000 **"Bosco di Zampaglione"** (identificato dal numero di codice SIC IT8040005) interessato dall'intervento; pertanto si precisa che come scientemente espresso al comma 3 dell'art.5 del Regolamento n.1/2010 (Emanazione del regolamento - Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza) **"E' fatta salva la facoltà dell'Autorità preposta all'approvazione del progetto o all'autorizzazione dell'intervento di richiedere l'espletamento della procedura di Valutazione (Valutazione Appropriata) nei casi in cui non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa."**

Con riferimento al **punto b)** si evidenzia che come risulta dalla consultazione del Sistema WEB GIS difesa suolo l'area di intervento ricade nel sito Natura 2000 SIC **"Bosco di Zampaglione"** (identificato dal numero di codice SIC IT8040005); la designazione come sito di importanza comunitaria **implica** la presenza al suo interno di habitat e specie di importanza comunitaria.

Si evidenzia, inoltre, che in Relazione di Incidenza a pag. 18 e 19 sono riportate due tabelle riassuntive che descrivono le caratteristiche vegetali dell'area di intervento, che non fanno intendere assolutamente lo scarso valore naturalistico della stessa. Infatti, nella prima tabella sono riportate le unità catastali, nella seconda è riportata la zonizzazione secondo la classificazione Corine Land Cover (CLC 2009) :

Le unità catastali interessate dal progetto sono:

CATASTO TERRENI COMUNE DI CALITRI (AVELLINO)			
FOGLIO	PARTICELLA	ESTENSIONE (HA)	COLTURA CATASTALE
29	5	11,70	SEMINATIVO
		40,37	BOSCO MISTO
29	19	45,35	BOSCO MISTO
29	120	13,02	BOSCO MISTO
AREE TOTALI		110,43	
AREE UTILIZZATE (*)		93,00	

(*) la particella 5 non è totalmente inserita nella ZAC, poiché parte della sua area seminativa verrà lasciata esterna alla struttura faunistica, vedasi tavola inquadramento catastale.

Rispetto alla zonizzazione del CLC2000 l'area della ZAC ricade nelle seguenti categorie:

Zona	Codice	Superficie [ha]	Percentuale
Superfici agricole - Seminativi - Seminativi in aree non irrigue	2.1.1	9,07	9,06
Territori boscati e ambienti semi-naturali - Zone Boscate - Boschi di latifoglie	3.1.1	51,03	51,02
Territori boscati e ambienti semi-naturali - Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea - Aree a pascolo naturale e praterie	3.2.1	13,48	13,47
Territori boscati e ambienti semi-naturali - Zone aperte con vegetazione ruda o assente - Aree percorse da incendi	3.3.4	26,45	26,45
		100,02	100,00

Inoltre per quanto espressamente detto sulle riserve di caccia, si rappresenta che storiche e prestigiose riserve di caccia hanno descrizioni ambientali caratterizzate da aree boscate di alto valore naturalistico, e rappresentate da una notevole diversità faunistica e pertanto l'assunto che l'area sia stata sempre oggetto di presenza di strutture faunistico- venatorie già dal lontano 1600, non esclude che l'area sia di alto valore naturalistico.

Con riferimento al **punto c)** si precisa che i riferimenti normativi riportati sono precisi emendamenti approvati e considerati parte integrante del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Per completezza si riportano nuovamente di seguito:

“Deliberazione giunta regionale n. del 787 21/12/2012:

Oggetto: Approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023

(.....omissis)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di approvare il documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali (allegato in copia al presente provvedimento – allegato 2 – di cui forma parte integrante e sostanziale), come disposto dall'articolo 10, comma 1, della L. R. 9.8.2012, n.26;

2. di approvare il documento recante "Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania 2013/2023" (allegato in copia al presente provvedimento – allegato 3 – di cui forma parte integrante e sostanziale), unito alla relativa cartografia (non allegata in procedura per motivi tecnici –in quanto di dimensione eccessiva-, firmata digitalmente, salvata su opportuno supporto informatico e depositata presso la Segreteria di Giunta), come previsto dall'articolo 10, comma 5 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26, integrato con le informazioni richiamate in narrativa.(...omissis)"

Con riferimento al **punto d)** si prende atto di quanto dichiarato e non ci sono considerazioni in merito, in quanto le lacune del PFVP non forniscono elementi utili alla rivisitazione del parere espresso in Commissione che si ribadisce è una richiesta di approfondimento delle potenziali interferenze e che si ritiene possa essere affrontato solo attraverso una procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata.

Con riferimento al **punto e)** si ribadisce che devono essere tenute in debito conto le disposizioni contenute nel **Calendario per l'annata venatoria 2014-2015** risultano tra le specie protette temporaneamente a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: **coturnice** (*Alectoris graeca*), **cervo** (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, **anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012 e s.m.i.** Nel piano ZAC si legge che la selvaggina su cui si intende investire e programmare attività sarà: fagiani, starni, **coturnici** e quaglie, cinghiale, lepre e qualche esemplare di **cervo** di cui si propone l'allevamento in maniera sperimentale. Si rileva che la coturnice e il cervo non risultando specie cacciabili non possono essere inserite nella ZAC.

Si è ritenuto, pertanto, necessario richiedere un approfondimento sull'opportunità di inserire specie animali per fini diversi da quelli per i quali si è richiesto un parere di screening di Valutazione di Incidenza. Il proponente dovrà perciò dettagliare quali sono gli obiettivi che si propone inserendo specie non cacciabili e le modalità di gestione e allevamento delle stesse (ferma restando la necessità di acquisire i dovuti pareri) nonché dovrà dimostrare (facendo riferimento, tra l'altro, ai dati scientifici in letteratura e alle ricerche in corso in merito alla situazione delle popolazioni di coturnice e cervo in Campania) la compatibilità con il territorio e la fauna presenti nell'area di intervento in quanto trattasi di specie attualmente estinte in zona.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

4. **DI** trasmettere il presente atto:

- 4.1 al proponente;
- 4.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
- 4.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Dott. Raimondo Santacroce